

CONTRATTO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2020

In data 20/11/2020 alle ore 8,30, presso la sede del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza, si sono riuniti:

Per la Parte datoriale:

Dr. Bruno Chiusa Direttore

Per la parte sindacale:

Indicare le OO.SS.:

Funzione Pubblica CGIL Alberto Gorra

La RSU:

I dipendenti tutti

Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto la seguente ipotesi di Contratto collettivo integrativo del 2020.

Articolo 1 - Campo di applicazione, efficacia e durata

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (*e a tempo determinato*) in servizio presso il Consorzio Fitosanitario provinciale di Piacenza ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2020, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, l'attuazione delle PEO, nonché gli ulteriori criteri per i premi di performance, anche a seguito del nuovo CCNL del comparto Funzioni locali del 21.05.2018.

Articolo 2 - Criteri di riparto del Fondo risorse decentrate

1. Il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori di ente, determinato ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, è quantificato per l'anno 2020 in € 50.133,00, come da atto del Dirigente in data 23/09/2020.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai seguenti utilizzi:

descrizione	Risorse PEO
a) PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	20.272,25
b) INDENNITÀ DI COMPARTO (QUOTA A CARICO DEL FONDO)	2.547,60
c) INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 70-BIS CCNL 21.05.2018)	
d) INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 70-QUINQUIES CCNL 21.05.2018)	11.800,00
e) COMPENSI CONNESSI AD OBIETTIVI DI PERFORMANCE	15.513,15
TOTALE	50.133,00

3. Le somme che a consuntivo risultassero non utilizzate per le finalità di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 2, sono destinate ad integrare l'ammontare di cui alla lettera e). Le somme non utilizzate per le finalità di cui alla predetta lettera e) costituiscono, invece, economie di bilancio.

Articolo 3 – Criteri e condizioni per l'erogazione dei compensi accessori

1 Le indennità per specifiche responsabilità sono riconosciute a seguito di provvedimento motivato del Direttore, nel quale sono indicati i contenuti delle effettive responsabilità attribuite ai dipendenti interessati. In relazione alla rilevanza di tali responsabilità, nei limiti delle disponibilità previste all'articolo 2, il Direttore riconosce, come previsto dall'art.70 Quinquies del CCNL 2016-2018, un'indennità entro i seguenti parametri annui minimi e massimi: € 2.000,00 - € 3.000,00 direttamente riproporzionata nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale ed altresì per uscite anticipate dal lavoro dovute a pensionamento o altro.

I predetti compensi sono erogati in un'unica soluzione, al termine dell'anno di riferimento, in ragione del periodo di effettivo e concreto esercizio della responsabilità, da parte del dipendente interessato, nel corso dell'anno medesimo.

2. I compensi per la performance sono connessi al conseguimento degli specifici obiettivi definiti con deliberazione n. 252.6 del 19/11/2019. Le schede allegate al predetto atto descrivono gli obiettivi, il peso degli stessi in relazione a quello dei restanti obiettivi, gli indicatori di risultato, i criteri di monitoraggio e valutazione finale nonché le figure coinvolte nell'attuazione.

3. Le risorse disponibili per le finalità di cui al comma 2 sono ripartite tra gli obiettivi previsti, in relazione al numero dei dipendenti coinvolti. La somma così ottenuta è poi ponderata in rapporto al peso dell'obiettivo. Le parti ritengono che la predetta differenziazione dei compensi previsti, risulti idonea ad ottemperare alla disciplina introdotta dall'art. 69 del CCNL del 21.05.2018.

Articolo 4 – Progressioni orizzontali

Le parti, concordano di utilizzare integralmente le risorse di parte stabile che si rendono disponibili nell'anno 2020 a seguito del collocamento a riposo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6 a decorrere dal 31/10/2020, destinandole integralmente alla progressione economica orizzontale dei dipendenti in possesso dei prescritti requisiti ed in applicazione del vigente sistema di valutazione. Tali progressioni decorreranno dalla data del 01/11/2020.

Articolo 5 - Clausole programmatiche e finali

Le parti condividono l'esigenza di stipulare anche per il presente anno 2020 un contratto annuale, impegnandosi in ogni caso anche per gli anni 2021-2022 a confermare o modificare i contenuti del presente accordo previa negoziazione con la parte sindacale.

La parte datoriale

Le OO.SS.

FF CGIL

I dipendenti